



## COMUNE DI LUSCIANO

(Provincia di Caserta)

### DETERMINAZIONE DEL AMBITO TERRITORIALE C07

Numero 384 del 24/04/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCHE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA</b>
-----------------	--

#### IL RESPONSABILE DEL AMBITO TERRITORIALE C07

PREMESSO che:

-il Comune di Lusciano è Ente capofila dell'accordo di programma sottoscritto dai Comuni dell'Ambito Territoriale C07 e dall'ASL Caserta per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

-con decreto n. 51 del 08/11/2013 lo scrivente è stato incaricato della titolarità della posizione organizzativa del settore RAGIONERIA-PERSONALE-CULTURA, NONCHE' COORDINAMENTO AMBITO TERRITORIALE EX C08 E C07;

-con il Decreto nr. 3 del 01/02/2019 lo scrivente è stato confermato l'incarico della posizione organizzativa del settore Finanziario;

VISTO che:

-il Consiglio Regionale, con Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28, ha approvato le "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018";

-l'art. 1, comma 31 della succitata legge prevede che la Regione Campania promuova progetti sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e a sviluppare e radicare la cultura della solidarietà;

-conseguentemente, con D.D. n. 412 del 27/11/2018 la Regione Campania ha provveduto ad istituire l'apposito "Fondo per il contributo all'acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da chemioterapia";

-con successivo Decreto Dirigenziale n. 139 del 25/03/2020 la Regione Campania ha ripartito ed impegnato le risorse finanziarie relative al succitato Fondo in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali, assegnando all'Ambito Territoriale C07, con capofila il Comune di Lusciano, una somma complessiva pari ad € 6.457,50;

CONSIDERATO che:

-l' Ambito Territoriale C07, in linea con quanto stabilito dall'art. 1 comma 31 della L.R. 28/2018, intende sostenere le donne con alopecia da chemioterapia e le loro famiglie residenti nei territori dei Comuni afferenti all'Ambito C07, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e a sviluppare e radicare la cultura della solidarietà;

CONSIDERATO che:

-tra i punti rilevanti delle linee programmatiche dell'Ambito Territoriale risulta essere la promozione di azioni ed interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere, anche economicamente, le condizioni di disagio dei cittadini;

- anche la promozione di progetti sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti sul territorio dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale C07, attraverso l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e a sviluppare e radicare la cultura della solidarietà, rientra a pieno titolo tra i punti rilevanti delle linee programmatiche dell'Ambito Territoriale C07;

- le parrucche potrebbero contribuire a migliorare le condizioni e la qualità di vita di chi è affetto da tumore ed ha effettuato terapie debilitanti da un punto di vista fisico ed estetico;

VISTE le modalità per l'erogazione di contributi e/o rimborsi alle donne con alopecia da chemioterapia finalizzati all'acquisto di parrucche, corredato da apposito modello di domanda, predisposte dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C07 con Comune capofila Lusciano;

RICHIAMATO in tal senso l'art. 1 comma 31 della Legge Regionale n. 28/2018

VISTE le modalità per l'erogazione di contributi e/o rimborsi alle donne con alopecia da chemioterapia finalizzati all'acquisto di parrucche,

-Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

-Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- 0 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

0 Considerato che questo Ente, Comune Capofila Ambito Territoriale C07, ha disposto il riaccertamento dei residui passivi e disposto, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

#### DETERMINA

- di approvare le modalità di erogazione di contributi e/o rimborsi spese “una tantum” alle donne con alopecia da chemioterapia finalizzati all’acquisto di parrucche (Allegato A), corredato da apposito modello di domanda (Allegato B), predisposti dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C07, il tutto allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
- di stabilire in € 300,00 l’ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso concedibile per l’acquisto di una parrucca.
- di demandare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C07 ogni ulteriore adempimento inerente e consequenziale.
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 Novembre 2012 e del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, che : a) Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Lusciano, 24/04/2020

Il Responsabile del Settore  
ERNESTO DI MATTIA / INFOCERT SPA

*Atto firmato Digitalmente*